



Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

COPIA

Codice Ente 10397

Delibera trasmessa all'O.RE.CO. con nota
prot. N° del

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 13 del 29-06-2009

Adunanza **straordinaria** di **prima** convocazione

OGGETTO: Approvazione Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita non esclusivi (D.Lgs. 24.04.2001 n. 170 - D.C.R. 10.07.2002 n. VII/549).

L'anno **duemilanove** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ZAMPEDRI ANTONIO	SINDACO	Presente	
ZAMBONI DR. CARLO	VICESINDACO	Presente	
PAROLINI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente	
ZAGNAGNOLI LIVIO	CONSIGLIERE	Presente	
LOMBARDI DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente	
PLATTO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente	
PACETTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Assente	
MASTROTOTARO MAURO	CONSIGLIERE	Assente	
MAZZOLA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente	
SPALENZA GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente	
BRAMBILLA DR. GIANDOMENICO	CONSIGLIERE	Presente	
BERTOLI BUSIO DR.MARIACRISTINA	CONSIGLIERE	Presente	
ARICI FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente	
BIANCHINI UMBERTO	CONSIGLIERE	Presente	
SCHIOPPETTI ERNESTO	CONSIGLIERE	Presente	
TEDOLDI IVAN	CONSIGLIERE	Presente	Totale presenti N° 15
ESTI ERMANNO	CONSIGLIERE	Presente	Totale assenti N° 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. **MOSCHELLA DOTT. SANTI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ZAMPEDRI ANTONIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Delibera N° 13 del 29-06-2009

Oggetto: Approvazione Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita non esclusivi (D.Lgs. 24.04.2001 n. 170 - D.C.R. 10.07.2002 n. VII/549).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra nella Sala Consiliare il Consigliere Comunale Brambilla Giandomenico. Risultano quindi presenti n. 15 Consiglieri;

Su relazione di Zampedri Antonio – Sindaco;

Richiamati:

1. la legge 13/04/1999 n. 108 "nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica " che ha dato avvio ad una fase di sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali e quotidiani;
2. il decreto D. Lgs. 24/04/2001 n. 170 "Riordino del Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica" ed in particolare:
 - l'art. 1 che nel definire l'ambito di applicazione del decreto, detta principi per la disciplina delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - l'art. 6 che attribuisce alle regioni la competenza ad emanare indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi; ed inoltre definisce la programmazione del settore con riferimento a due tipologie di vendita:
 - a) punti di vendita esclusivi: che effettuano la vendita generale di quotidiani e periodici;
 - b) punti di vendita non esclusivi: altri esercizi che in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici;
3. la delibera del Consiglio Regionale della Regione Lombardia che ha approvato gli "indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 170/2001 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa periodica , a norma dell'art. 3 della legge 13/04/1999 n. 108 " che stabilisce i criteri per l'adozione dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi così sintetizzabili:
 - durata biennale;
 - partecipazione delle associazioni degli editori , dei distributori e dei rivenditori;
 - facoltatività dei limiti minimi di distanza tra i punti di vendita;
 - previsione insediativa di nuovi punti di vendita sulla base di un parametro numerico che considera il numero degli abitanti residenti, il numero delle famiglie residenti ed il numero dei punti vendita esistenti;
 - i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi;

Dato atto che il piano è stato predisposto in relazione alla densità della popolazione, caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, condizioni di accesso ed esistenza di altri punti di vendita non esclusivi;

Visto il parere delle seguenti associazioni:

- Sindacato Nazionale giornalisti d'Italia pervenuto in data 11.05.2009 al prot. 2518;
- Federazione Italiana editori giornali pervenuto in data 25.04.2009 al prot. 2145;

Sentiti gli interventi di:

- **Bianchini Umberto** – Consigliere Lista “Vivi Poncarale” – il quale chiede chiarimenti circa i pareri non favorevoli delle associazioni sopra citate;
- **Zampedri Antonio** – Sindaco – il quale riferisce che il consulente del Comune, dott. Straolzi, ha dato ampie assicurazioni sulla correttezza del Piano di Localizzazione e sulla possibilità di deroga al parametro dei 120 mq indicato dagli indirizzi regionali sulla cui interpretazione sono sorte perplessità in quanto non si comprende se si riferisce all’ampiezza totale della struttura di vendita o alla superficie di vendita;
- **Arici Fabrizio** – Capogruppo consiliare Lista “Vivi Poncarale” – il quale sottolinea che, in relazione al numero degli abitanti, sussiste una effettiva carenza di punti di vendita di giornali, con particolare riferimento a Borgo Poncarale, e pertanto tale problema va risolto;

Esauriti gli interventi;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, sulla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1[^], del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed inserito in allegato alla presente deliberazione;

Dato atto che, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

Con Voti favorevoli n.10, contrari nessuno, astenuti n. 5 (Arici Fabrizio, Bianchini Umberto, Schioppetti Ernesto, Tedoldi Ivan, Esti Ermanno), su n. 15 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di approvare il Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita non esclusivi composto dai seguenti elaborati : Relazione - Norme Attuative - Planimetria del capoluogo.

COMUNE DI PONCARALE

Provincia di Brescia

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI E CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

D.Lgs. 24.4.2001 n. 170
D.C.R. 10.7.2002 n. VII/549

Relazione e Norme attuative (aprile 2009)

RELAZIONE

PREMESSA

La nuova disciplina in materia di rivendita di quotidiani e periodici contenuta nel D.Lgs. 24.4.2001 n. 170 definisce la programmazione del settore con riferimento a due tipologie di vendita:

- a) *punti di vendita esclusivi*: che effettuano la vendita generale di quotidiani e periodici;
- b) *punti di vendita non esclusivi*: altri esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero di periodici.

L'articolo 6 del D.Lgs. 170/2001 fa capo ai Comuni di adottare specifici *piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita* sulla base degli indirizzi di programmazione emanati dalla Regione.

L'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. 170/2001 prevede che l'autorizzazione per i punti di vendita non esclusivi debba essere rilasciata in ragione di una serie di parametri: densità della popolazione, caratteristiche urbanistiche e sociali della zone, entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, condizioni di accesso ed esistenza di altri punti vendita non esclusivi. Anche in questo caso, pur se non esplicitamente previsto, è opportuno che tali criteri siano contenuti in un atto amministrativo di tipo generale e non lasciati alla valutazione caso per caso.

La Regione Lombardia ha approvato con delibera CR n. VII/549 del 10/7/2002 gli "Indirizzi regionali in attuazione del D.Lgs. 170/2001 concernente il riordino del sistema di diffusione della stampa periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13/4/1999 n. 108". In tale provvedimento sono stabiliti i criteri per l'adozione dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, così sintetizzabili:

- durata biennale;
- partecipazione delle associazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori;

- facoltatività dei limiti minimi di distanza tra punti di vendita;
- previsione insediativa di nuovi punti di vendita sulla base di un parametro numerico che considera il numero degli abitanti residenti, il numero delle famiglie residenti ed il numero dei punti di vendita esistenti.

I criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita non esclusivi possono essere definiti nell'ambito del piano di localizzazione.

IL PARAMETRO NUMERICO PER LE PREVISIONI INSEDIATIVE

L'articolo 3, comma 3, del provvedimento regionale definisce un parametro numerico sulla base del quale definire le previsioni insediative, costruito mediante l'attribuzione di punteggi:

rapporto tra popolazione residente e punti vendita esclusivi esistenti:

-	da 0 a 1000 residenti per pdv	punti 0,25
-	da 1001 a 2000 residenti per pdv	punti 0,50
-	da 2001 a 3000 residenti per pdv	punti 0,75
-	oltre 3000 residenti per pdv	punti 1,00

rapporto tra famiglie residenti e punti vendita esclusivi esistenti:

-	da 0 a 700 famiglie per pdv	punti 0,25
-	da 701 a 800 famiglie per pdv	punti 0,50
-	da 801 a 900 famiglie per pdv	punti 0,75
-	oltre 900 famiglie per pdv	punti 1,00

Se la sommatoria dei due punteggi è pari o superiore a 1,50 (1,00 nel caso di Comuni classificati ad economia prevalentemente turistica dai provvedimenti regionali) il piano comunale può prevedere un incremento fino al 15% dei punti di vendita esclusivi esistenti.

Il Comune ha facoltà di prevedere un ulteriore incremento di una unità o comunque fino al 5% dei punti vendita esclusivi in relazione a particolari fenomeni di mobilità interessanti il Comune o una parte del suo territorio ovvero qualora il volume delle vendite annue nel Comune, registri per il precedente biennio un incremento superiore al 2% per i quotidiani e al 4% per i periodici.

Il Comune può prevedere, in deroga al parametro numerico, il rilascio di autorizzazioni stagionali.

LA SITUAZIONE DEL COMUNE

Il Comune non dispone di Piano di localizzazione.

La situazione odierna è la seguente:

Punti di vendita esclusivi: n. 2

Punti di vendita non esclusivi: n. 0

Ai fini della definizione del parametro numerico vanno inoltre considerati i seguenti fattori:

Popolazione residente: 5.228

Famiglie residenti: 2.050

L'applicazione dei dispositivi previsti dall'articolo 3, comma 3, del provvedimento regionale determina il seguente punteggio:

- | | | |
|----|--|-----------------------|
| a) | abitanti/punti vendita esclusivi = $5.228/2 = 2.614$ | pari a p. 0,75 |
| b) | famiglie/punti vendita esclusivi = $2.050/2 = 1.025$ | <u>pari a p. 1.00</u> |
| | | totale p. 1.75 |

Essendo il punteggio ottenuto pari a punti 1,75, può essere effettuato l'incremento della previsione insediativa del 15%.

Tuttavia l'incremento del 15% di 2 punti di vendita è 0,30 ($2 \times 15\% = 0,30$). Il dato, pur evidenziando una situazione di carenza, richiede una accurata valutazione prima di procedere a definire la possibilità di rilasciare una nuova autorizzazione per punto vendita esclusivo. Va in ogni caso tenuto presente che la trasformazione nel giro di 10 anni è cresciuto del 35% ($5.228 - 3.853 = 1.275$) e nuove esigenze di servizio sono nate, a fronte di una stabilità assoluta dello specifico servizio di rivendita di quotidiani e periodici.

La strada percorribile è quella di agire sui punti vendita non esclusivi, in quanto integrativi della rete specializzata e utilizzabili al fine di coprire funzioni territoriali specifiche derivanti da una non completa copertura del servizio distributivo di prodotti editoriali. Da questo punto di vista si sono considerate le varie tipologie ammesse dalla normativa, ricavandone le seguenti osservazioni: i bar sono numerosi (17) e la loro ammissibilità rischierebbe un'eccessiva proliferazione dei punti vendita;

i distributori (2) sono fuori dal centro abitato e quindi non funzionali al servizio ai residenti; le tabaccherie (3) sono già oberate gestionalmente di servizi complementari (lotto, ecc.); le medie e grandi strutture di vendita (2) hanno peculiarità merceologiche non omogenee al prodotto editoriale. Le uniche situazioni considerabili sono le cartolibrerie, che risultano essere 2, una localizzata in Poncarale, l'altra a Borgo Poncarale, quindi distribuite territorialmente oltre che compatibili dal punto di vista merceologico. Al fine di consentire questa opportunità di servizio, senza alterare l'equilibrio della rete specializzata, si può considerare l'ipotesi di ammettere questa tipologia alla vendita non esclusiva di quotidiani e periodici, anche in presenza di una superficie di vendita inferiore ai 120 mq.

E' ammessa in tutto il territorio comunale vendita di periodici previste dalla lettera f) dell'articolo 2, comma 3, del D.lgs. 170/2001 e precisamente: la vendita di riviste di identica specializzazione merceologica negli esercizi a prevalente specializzazione di vendita.

NORME DI ATTUAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE

INDICE

ARTICOLO 1 : Finalità, definizione e durata del piano

PARTE I
PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

ARTICOLO 2 : Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività

ARTICOLO 3 : Suddivisione in zone del territorio comunale

ARTICOLO 4 : Previsione insediativi e localizzazione ottimale dei punti di vendita

ARTICOLO 5 : Forme particolari di vendita

ARTICOLO 6 : Superficie minima e distanze

ARTICOLO 7 : Ampliamento delle superfici

ARTICOLO 8 : Trasferimento dei punti di vendita

ARTICOLO 9 : Subingresso

ARTICOLO 10 : Priorità

ARTICOLO 11 : Iter procedurali

PARTE II
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

ARTICOLO 12 : Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività

ARTICOLO 13 : Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

PARTE III
NORME FINALI

ARTICOLO 14 : Attività non soggette ad autorizzazione

ARTICOLO 15 : Osservanza di altre leggi e regolamenti comunali

ARTICOLO 1

Finalità, definizione e durata del piano e dei criteri

Al fine di incrementare la diffusione e di raggiungere l'economica gestione della distribuzione, realizzando un'adeguata articolazione della rete di vendita nel territorio comunale che faciliti l'accesso dei consumatori, il Consiglio Comunale istituisce il "piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi" ed approva i "criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi".

Il piano ed i criteri, conformi al D.Lgs. 170/2001 e alla DCR n. VII/549 del 10.7.2002, sono costituiti dalla presente normativa, dalla relazione tecnica e dagli allegati cartografici e durano in vigore due anni dalla data di definitiva approvazione.

Decorso tale termine il piano dovrà essere sottoposto ad adeguamento; fino a quando il nuovo piano non verrà approvato, resteranno in vigore le disposizioni di quello in essere.

Eventuali nuove norme emanate, integrative o in contrasto con quanto stabilito dal presente piano, dovranno essere recepite in apposita deliberazione del Consiglio Comunale anche prima della scadenza biennale.

PARTE I

PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI

ARTICOLO 2

Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività

Per punti di vendita esclusivi si intendono quelli tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici autorizzati in base al D.Lgs. 170/2001 o ai sensi dell'articolo 14 della legge 416/1981.

Chiunque intenda esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici, aprendo un nuovo punto di vendita, è tenuto a richiedere al Comune il rilascio della relativa autorizzazione.

Non è invece necessaria richiedere l'autorizzazione amministrativa per trasferire un punto di vendita esclusivo o ampliarne la superficie di vendita. In questo caso è sufficiente la sola comunicazione al Comune.

L'autorizzazione per la rivendita di quotidiani e periodici è rilasciata dal Comune ai soggetti che ne hanno fatta richiesta previo accertamento dei seguenti elementi:

- *possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;*
- *conformità della richiesta alle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 6 del presente Piano;*
- *conformità urbanistica della destinazione d'uso dei locali.*

Condizione per la validità dell'autorizzazione amministrativa è lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle seguenti modalità:

- *garanzia di parità di trattamento delle diverse testate;*
- *il prezzo di vendita dei quotidiani e periodici non può subire variazioni;*
- *dotazione di un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta ed al tipo di locale;*
- *divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.*

ARTICOLO 3

Suddivisione in zone del territorio comunale

Il territorio comunale è suddiviso in 2 zone:

- Zona 1) Poncarale*
- Zona 2) Borgo Poncarale.*

ARTICOLO 4

Previsione insediativi e localizzazione ottimale dei punti di vendita

Conformemente agli indirizzi regionali e tenendo conto delle previsioni Poncarale strumento urbanistico vigente, sulla base dei dispositivi previsti dall'articolo 3, comma 3, della DCR VII/549 del 10.7.2002, la localizzazione ottimale dei punti di vendita di quotidiani e periodici è così determinata:

<u>Zona</u>	<u>esistenti</u>	<u>ottimali</u>	<u>autorizzabili</u>
Zona 1	1	1	0
Zona 2	1	1	0
Totale	2	2	0

ARTICOLO 5

Forme particolari di vendita

VENDITA CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI

La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici, gestiti da editori, distributori o rivenditori, presuppone il rilascio di regolare autorizzazione amministrativa sulla base delle disposizioni contenute nel precedente articolo 4.

L'eventuale installazione di apparecchi automatici potrà avvenire in deroga a quanto disposto dal precedente art. 4 circa le localizzazioni ottimali delle rivendite solo se collocata entro 10 metri di distanza dall'ingresso principale del punto di vendita esclusivo.

VENDITA AMBULANTE

Nel territorio comunale non è consentita la vendita ambulante di quotidiani e periodici. Per esigenze particolari e periodi di tempo definiti (in occasione di feste, fiere, ecc.) il Comune potrà autorizzare, con propria ordinanza, la vendita ambulante di quotidiani, in deroga a quanto disposto dal comma precedente.

Come previsto dalla legislazione vigente, la vendita ambulante è consentita in ogni caso ad editori, distributori ed edicolanti, attraverso propri dipendenti oppure collaboratori con rapporto coordinato e continuativo.

VENDITA ABBINATA AD ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI

Senza autorizzazione di punto di vendita esclusivo è vietata la vendita di quotidiani e periodici in altri esercizi commerciali diversi da quelli indicati nel successivo articolo 12. In caso di vendita di quotidiani e periodici regolarmente autorizzata congiunta ad altra attività commerciale vanno comunque rispettate le disposizioni previste contenute nel successivo articolo 6.

ARTICOLO 6

Superficie minima e distanze

Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della presente normativa è subordinato, oltre che ai criteri dei precedenti articoli 2 e 4, al rispetto delle seguenti superfici minime dei locali in cui viene effettuata la vendita:

- chioschi : mq. 4
- punti di vendita di soli quotidiani e periodici: : mq. 10
- punti di vendita in cui la vendita di quotidiani e periodici è abbinata alla vendita di altre merci : mq. 10

In caso di abbinamento alla vendita di altre merci la superficie di vendita destinata alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali non può essere superiore al 30% di quella risultante in autorizzazione. Negli altri prodotti commercializzati possono essere ricompresi anche i pastigliaggi.

Negli altri casi la vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva deve essere effettuata con modalità separate rispetto ad altre attività commerciali o di servizi ad essa contigui.

Le disposizioni dei precedenti due commi non si applicano ai punti di vendita esclusivi già autorizzati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 170/2001.

I locali nei quali viene svolta l'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici debbono osservare inoltre una distanza minima tra di loro di almeno 200 ml. Tale distanza viene misurata secondo il percorso pedonale più breve tra i punti centrali dei rispettivi ingressi.

I locali o chioschi dove verranno ubicate le rivendite di quotidiani e periodici dovranno avere accesso diretto dalla strada ed essere collocati in maniera da consentire la facile individuazione da parte dei passanti.

L'Amministrazione Comunale può richiedere che l'area circostante sia dotata di spazi anche pubblici per la sosta dei veicoli, o quanto meno dovrà prevedere che la sosta ai margini della carreggiata stradale avvenga senza intralcio al regolare flusso del traffico.

ARTICOLO 7

Ampliamento della superficie di vendita

L'ampliamento della superficie di vendita è sottoposto a semplice comunicazione al Comune., nella quale deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di natura urbanistico/edilizia ed, eventualmente, di natura igienico-sanitaria.

ARTICOLO 8

Trasferimento dei punti di vendita

Lo spostamento dell'ubicazione di un punto di vendita esclusivo, all'interno della stessa zona, conforme alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 6 e 7 è subordinato alla sola comunicazione al Comune. Il trasferimento può essere effettuato decorsi 30 giorni dalla comunicazione. A seguito dell'avvenuto trasferimento il Comune provvede alla voltura dell'autorizzazione con l'indicazione della nuova ubicazione.

ARTICOLO 9

Subingresso

Il trasferimento della titolarità di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici per atto tra vivi o mortis causa o in gestione pro-tempore comporta il trasferimento dell'autorizzazione semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

Il nuovo titolare, per ottenere l'autorizzazione al subingresso deve presentare apposita comunicazione al Comune e dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98. nonché la dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis, numeri 4, 5, 6 e 7 della legge 108/99.

L'attività può essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione al Comune.

A seguito dell'avvenuto subingresso il Comune provvede alla voltura dell'autorizzazione con l'indicazione della nuova titolarità.

ARTICOLO 10

Priorità

Le domande di nuove autorizzazioni sono esaminate dal Comune secondo l'ordine di presentazione cronologica (giorno).

Nel caso di domande di punti di vendita esclusivi presentate contestualmente (nello stesso giorno) il Comune dovrà attenersi al seguente ordine di priorità:

- trasferimento di punto di vendita già in attività nell'ambito del territorio comunale in altra zona*
- la disponibilità di locale idoneo o area privata*
- la stretta correlazione spaziale con eventuale concentrazione di attività commerciali, paracommerciali, direzionali e, comunque, di attività che generino forti flussi di clientela*

ARTICOLO 11

Iter procedurali

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di autorizzazione per l'apertura e le comunicazioni per l'ampliamento e/o il trasferimento di un punto di vendita di quotidiani e periodici vanno indirizzate al Comune e devono essere corredate dei seguenti documenti e indicazioni:

- 1) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e codice fiscale del richiedente;*
- 2) data e numero di iscrizione del richiedente al Registro Imprese, qualora già in essere*
- 3) indicazione dell'ubicazione esatta del nuovo punto di vendita da attivare o del punto di vendita esistente da trasferire od ampliare con l'eventuale indicazione del suolo pubblico che si intende occupare;*
- 4) dichiarazione dell'eventuale titolarità di autorizzazione commerciale, cui si intende abbinare la rivendita;*
- 5) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis numeri 4,5,6 e 7 della legge 108/99.*

Le domande presentate a mezzo posta, debbono essere inoltrate tramite raccomandata. In tal caso per data di presentazione si intende quella dell'arrivo in Comune della raccomandata.

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione amministrativa è rilasciata dal Comune, sulla base di quanto disposto dal presente piano.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

In caso di chiusura temporanea di un punto di vendita esclusivo per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuta chiusura. I titolari delle autorizzazioni di punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici sono tenuti a dare comunicazione scritta al Comune del periodo di chiusura nei mesi di giugno, luglio e agosto.

RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE

In caso di rinuncia definitiva ad un'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici, il titolare deve provvedere alla restituzione stessa entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività. Il punto di vendita eventualmente cessato diviene automaticamente disponibile per l'attivazione di un nuovo punto di vendita, secondo le modalità previste dalla presente normativa.

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione viene disposta dal Comune qualora il titolare:

- non attivi la rivendita autorizzata entro un anno dalla data di rilascio della relativa autorizzazione, salvo casi di forza maggiore adeguatamente documentati;*
- sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore a sei mesi;*
- perda i requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio dell'autorizzazione;*
- non rispetti, nello svolgimento dell'attività, quanto stabilito dall'articolo 5 del Dlgs 170/2001 e dall'articolo 2 del presente regolamento.*

Nei casi in cui ai primi due capoversi la decadenza dell'autorizzazione viene dichiarata previa diffida al titolare a provvedere all'apertura della rivendita entro trenta giorni dalla data della notifica.

PARTE II

CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

ARTICOLO 12

Autorizzazione amministrativa e modalità di svolgimento dell'attività

Per punti di vendita non esclusivi si intendono i seguenti esercizi che, in aggiunta ad altre merci, siano autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici:

- a) rivendite di generi di monopolio;*
- b) rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq. 1.500;*
- c) bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;*
- d) le medie e grandi strutture di vendita, i centri commerciali, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;*
- e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati;*
- f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.*

I soggetti titolari di autorizzazioni di cui ai punti precedenti che intendono porre in vendita quotidiani e periodici, aprendo un nuovo punto di vendita, devono richiedere al Comune il rilascio della relativa autorizzazione indicando i seguenti elementi:

- 1) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e codice fiscale del richiedente;*
- 2) data e numero di iscrizione del richiedente al Registro Imprese;*
- 3) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;*
- 4) indicazione dell'esercizio interessato e dell'autorizzazione commerciale, cui si intende abbinare la rivendita;*
- 5) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis numeri 4,5,6 e 7 della legge 108/99*

Il Comune, accertata la rispondenza a quanto sopra indicato ed ai criteri del successivo articolo 13, rilascia l'autorizzazione di punto di vendita non esclusivo di quotidiani o periodici..

Sono considerati altresì punti di vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 108/99 mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici. Ad essi l'autorizzazione è rilasciata di diritto anche in deroga ai criteri dell'articolo 13.

L'autorizzazione di punto di vendita non esclusivo non può essere trasferita né ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio in base al quale era stata richiesta la relativa autorizzazione.

E' consentito il trasferimento in gestione dell'attività di vendita di quotidiani o periodici anche separatamente dall'attività primaria a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

ARTICOLO 13

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni

Con riferimento alle diverse tipologie di punti vendita non esclusivi di quotidiani o periodici ed alle diverse zone del territorio comunale sono determinati i seguenti criteri autorizzativi:

<i>tipologie</i>	<i>Zona 1</i>	<i>Zona 2</i>
<i>rivendite monopolio</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
<i>bar</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
<i>distributori carburanti</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
<i>medie/grandi strutture</i>	<i>NO</i>	<i>NO</i>
<i>cartolibrerie</i>	<i>SI</i>	<i>SI</i>

Gli esercizi a prevalente specializzazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) del D.Lgs. 170/201 sono sempre autorizzati alla vendita di periodici con esclusivo riferimento alla specializzazione merceologica posta in vendita.

PARTE III

NORME FINALI

ARTICOLO 14

Attività non soggette ad autorizzazione

Non è necessaria l'autorizzazione per punto di vendita esclusivo e non esclusivo per le seguenti casistiche:

- a) vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;*
- b) vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;*
- c) vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;*
- d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;*
- e) consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;*
- f) vendita in alberghi e pensioni quanto essa costituisce un servizio ai clienti;*
- g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture .*

ARTICOLO 15

Osservanza di altre leggi e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente piano vale quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia (Legge 14/4/1999 n. 108 – D.Lgs. 24/4/2001 n. 170), dalle norme generali attinenti il commercio (D.Lgs. 31.3.1998 n. 114) per quanto applicabili e dalla DCR n. VII/549 del 10.7.2002.

E' inoltre fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare Poncarale strumento urbanistico, delle norme di polizia urbana e di quelle igienico-sanitarie.

ITER DI APPROVAZIONE:

Parere delle Associazioni di categoria:

1)..... data.....

2)..... data.....

3)..... data.....

Approvazione del Consiglio Comunale:

Seduta del.....

Deliberazione n.del

Esposizione della deliberazione all'albo pretorio:

Effettuata il.....fino al.....

Data di esecutività della deliberazione:

IL COMUNE

IL SEGRETARIO

Seduta del Consiglio Comunale del 29-06-2009
Delibera N. 13

OGGETTO:

Approvazione Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita non esclusivi (D.Lgs. 24.04.2001 n. 170 - D.C.R. 10.07.2002 n. VII/549).

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla **regolarità tecnica**.

Lì, 22.06.2009

Il Responsabile del Servizio
F.to Pagati rag. Primo

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to ZAMPEDRI ANTONIO

Il Segretario Comunale
F.to MOSCHELLA DOTT. SANTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Si trasmette la presente deliberazione al competente Organo Regionale di Controllo, ai sensi della seguente normativa:

- ☐ Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- ☐ Su iniziativa della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 127, comma 3, del medesimo T.U.
- ☐ Su iniziativa di 1/5 dei Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 127, comma 1, del medesimo T.U.

Poncarale, lì 06-07-2009

Il Segretario Comunale
F.to MOSCHELLA DOTT. SANTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.
- ☐ Decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte del Comitato Regionale di Controllo, avvenuta il _____, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 N. 267.
- ☐ Su comunicazione del competente Organo Regionale di Controllo prot. n. _____ del _____, prima del decorso del termine dei 30 gg. Previsti per gli atti soggetti a controllo, non avendo riscontrato vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Poncarale, lì

Il Segretario Comunale

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza istruttoria in data _____ Prot. N. _____:

- ☐ La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. n. _____ del _____.
- ☐ Sono state prodotte controdeduzioni: atti N. _____ del _____.
Estremi ricezioni atti richiesti: Comitato Regionale di Controllo n. _____ del _____.
- ☐ Esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi, senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 134, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- ☐ Annullata per vizi di legittimità con provvedimento in data _____ Prot. n. _____.

Poncarale, lì

Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHELLA DOTT. SANTI